

CITTA' DI SOMMA VESUVIANA

Provincia di Napoli



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 7. Soggetti passivi
- Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 11. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 12. Costo di gestione
- Art. 13. Determinazione della tariffa
- Art. 14. Articolazione della tariffa
- Art. 15. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 20. Scuole statali
- Art. 21. Tributo giornaliero
- Art. 22. Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 23. Agevolazioni per le utenze domestiche
- Art. 24. Riduzioni per il recupero
- Art. 25. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

- Art. 26. Presupposto della maggiorazione
- Art. 27. Aliquote

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 28. Obbligo di dichiarazione
- Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 30. Poteri del Comune
- Art. 31. Accertamento
- Art. 32. Sanzioni
- Art. 33. Rateazioni
- Art. 34. Riscossione

- Art. 35. Interessi
- Art. 36. Rimborsi e compensazione
- Art. 37. Somme di modesto ammontare
- Art. 38. Contenzioso

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 40. Clausola di adeguamento
- Art. 41. Disposizioni transitorie
- Art. 42. Disposizioni per l'anno 2013

Allegati

- All. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
- All. B: Categorie di utenze non domestiche
- All. C Tabella di conversione dei codici attivita' per utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata disciplinata con il presente regolamento ha natura tributaria, non intendendosi con questo atto attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, elencate nell'allegato A, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il 10% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifichi - entro trenta giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione - le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e pertinenze;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) *ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e, quindi, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i patii, i lastrici solari, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini, i parchi e le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali tassabili in genere che non siano operative ovvero destinate all'esercizio di un'attività produttiva, commerciale o di servizi (parcheggio gratuito di un supermercato, area di manovra per i mezzi antistante uno stabilimento);*
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o

autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte operative di uso comune e per i locali ed aree scoperte operative in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli appartenenti alla categoria catastale D10;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private sono assoggettati al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.

4. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 3.

5.. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
FALEGNAMERIA	15%
AUTOCARROZZERIA	15%
AUTOFFICINA PER RIPARAZIONE VEICOLI	15%
GOMMISTA	15%
AUTOFFICINA DI ELETTRAUTO	10%

LAVANDERIA	15%
VERNICIATURA	15%
GALVANOTECNICA	15%

6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER e fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento).
 - comunicare entro il mese di maggioo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 11. Superficie degli immobili

- La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
- Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
- La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
- Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
- Per l'anno 2013, ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 Novembre 1993, n. 507 .

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione

- Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
- I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani di concerto con l'ufficio tecnico comunale almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. È riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 13. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 14. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo

articolo 29, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Gli immobili classificati nelle categorie C2, C6, C7, di natura accessoria e pertinenziale alle civili abitazioni, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione, sono considerate utenze domestiche e su di esse si applica la sola quota fissa in ragione del numero di componenti il nucleo familiare relativo alla civile abitazione di cui l'immobile è pertinenza. Qualora l'immobile classificato nelle categorie C2, C6, C7 non rappresenti una pertinenza di una civile abitazione si applica il comma 4 dell'articolo successivo.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente sulla base di apposita certificazione o, in mancanza, quello di 3 unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche (ad es. condotte da persone giuridiche o imprenditori).
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. In allegato C è disponibile una tabella di conversione.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 21. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 27.

22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 27.

TITOLO IV – AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 23. Agevolazioni per le utenze domestiche

1. Rimborso per persone bisognose: le modalità saranno stabilite dalla Giunta Municipale sulla base dei seguenti criteri: certificazione del reddito ISEE, presenza persone portatrici di handicap, presenza di contratto di affitto regolarmente registrato.

2. La misura del rimborso per persone bisognose sarà commisurata sulla base delle somme che il comune impegnerà nel bilancio di previsione. Il rimborso avverrà solo a seguito di istanza in cui dovranno essere allegati i documenti richiesti tra cui l'attestazione del pagamento della TARES.

3. Rimborsi per conferimento diretto presso l'isola ecologica: i criteri saranno stabiliti con deliberazione di Giunta Municipale ai cittadini che conferiscono direttamente rifiuti presso l'isola ecologica.

4. La misura del rimborso per conferimento diretto presso l'isola ecologica sarà commisurata sulla base delle somme che il comune impegnerà nel bilancio di previsione. Il rimborso avverrà solo a seguito di istanza in cui dovranno essere allegati i documenti richiesti tra cui l'attestazione del pagamento della TARES.

Art. 24. Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 15% della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero per il 50% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4., Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.

158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 30 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Art. 25. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 26. Presupposto della maggiorazione

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.

3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.

4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 20.

5. La maggiorazione IMU per il 2013 verrà versata a saldo direttamente allo Stato come prevede la legislazione vigente.

6. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 27. Aliquote

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.

2. Il consiglio comunale, se la normativa lo permette, può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 28. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;

b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;

- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata nei sessanta giorni successivi al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d. Numero degli occupanti i locali;
 - e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
 - g. Sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati;
 - g. Sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

8. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

9. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 30. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 31. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 32. Sanzioni 1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al

primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura vigente del tasso legale incrementato di 3 punti percentuali. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

7. In mancanza dell'adempimento dell'avviso entro il termine di 60 giorni dalla notificazione sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 33. Rateazioni

Il contribuente può richiedere la ripartizione del pagamento della tassa dovuta in rate secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale in materia di entrate.

Art. 34. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Per l'anno 2013, in virtù della proroga stabilita con il D.L. 14 gennaio 2013 art.10, il tributo dovrà essere pagato con le modalità e sulla base degli acconti e delle scadenze stabiliti con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 26/07/2013 e precisamente:
 - Le scadenze sono state stabilite come segue:
 - rata 1: 31 agosto 2013
 - rata 2: 31 ottobre 2013
 - rata 3: 31 dicembre 2013;
 - Il tributo è dovuto nelle prime due rate di acconto per l'anno 2013, fatta eccezione per l'ultima, in misura complessiva pari al 75% della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani dovuta nell'anno 2012 oltre il tributo provinciale ed esclusa la parte derivante dall'addizionale Ex Eca e la relativa maggiorazione, ovvero nell'ipotesi di occupazioni/detenzioni/possesso iniziato o modificato dopo il 31/12/2012 in misura pari al 75% del tributo determinato applicando le tariffe vigenti nel 2012 per la

TARSU oltre il tributo provinciale ed esclusa la parte derivante dall'addizionale Ex Eca e la relativa maggiorazione;

- l'ultima rata sarà determinata applicando le tariffe deliberate per l'anno 2013 per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e detraendo l'importo delle prime rate e che contestualmente alla stessa il contribuente è tenuto al versamento della maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 nella misura standard di € 0,30 al mq;
- la gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi fino al 31/12/2013 è affidata, alla GESET ITALIA. S.p.A, soggetto affidatario della gestione, accertamento e riscossione della TARSU alla data del 31/12/2012, e la riscossione delle rate in acconto è affidata alla medesima ditta *dando atto che il tributo viene versato sul conto corrente postale 85097129 intestato alla GESET ITALIA S.p.A per le prime due rate, e direttamente al Comune* secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, per l'ultima rata;
- il versamento delle prime rate, fatta eccezione per l'ultima, avviene mediante versamento sul c/c postale n. 85097129 intestato all'Agente della Riscossione Geset Italia S.p.A. Concessionario Riscossione TARSU Comune di Somma Vesuviana *previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente, contenente i modelli di versamento precompilati;*
- il versamento dell'ultima rata del tributo (saldo/conguaglio) calcolata sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARES 2013, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita deliberazione, dalla quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto dovrà avvenire esclusivamente a mezzo modello F24, di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997 o tramite il bollettino postale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011 e che alla stessa scadenza della rata di saldo/conguaglio, in aggiunta all'importo complessivo del tributo, il contribuente sarà tenuto al versamento, in unica soluzione, della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato a favore dello Stato;

Art. 35. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 3 punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 36. Rimborsi e Compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo precedente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito anche con quelle della TARSU. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

Art. 37. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 38. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.

2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i p relievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 40. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 41. Disposizioni transitorie

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 42. Disposizioni per l'anno 2013

1. A parziale modifica della deliberazione di giunta municipale 68/2013, per l'anno 2013 il tributo deve essere pagato in 3 rate aventi le seguenti scadenze prima rata 31 agosto 2013, seconda rata 31 ottobre, terza rata 16 dicembre 2013.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

ALLEGATO C

TABELLA DI CONVERSIONE DEI CODICI ATTIVITA' PER UTENZE NON DOMESTICHE

COD.	DESCRIZIONE	cat. Ronchi	note	cat. alt.	note
A	AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA				
01.11.1	Coltivazione di cereali (compreso il riso)	3			
01.11.2	Coltivazione di semi e frutti oleosi	3			
01.11.3	Coltivazione di barbabietola da zucchero	3			
01.11.4	Coltivazione di tabacco	3			
01.11.5	Coltivazione di altri seminativi	3			
01.11.6	Coltivazioni miste di cereali e altri seminativi	3			
01.12.1	Coltivazione di ortaggi	3			
01.12.2	Coltivazioni floricole e di piante ornamentali	3			
01.12.3	Orto-culture specializzate vivaistiche e sementiere	3			
01.12.4	Coltivazioni miste di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai	3			
01.13.1	Colture viticole e aziende viti-vinicole	3			
01.13.2	Colture olivicole	3			
01.13.3	Colture agrumicole	3			
01.13.4	Colture frutticole diverse, coltivazioni di prodotti destinati alla preparazione di bevande e spezie	3			
01.13.5	Colture miste vitivinicole, olivicole e frutticole	3			
01.21.0	Allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo	3			
01.22.1	Allevamento di ovini e caprini	3			
01.22.2	Allevamento di equini	3			
01.23.0	Allevamento di suini	3			
01.24.1	Allevamento di pollame e altri volatili	3			
01.24.2	Selezione e incubazione artificiale di uova di galline e altri volatili	3			
01.25.1	Allevamento di conigli	3			
01.25.2	Allevamento di animali da pelliccia	3			
01.25.3	Apicoltura	3			
01.25.4	Bachicoltura	3			
01.25.5	Allevamento di altri animali	3			
01.30.0	Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali (attività mista)	3			
01.41.1	Esercizio e noleggio di mezzi e di macchine agricole per conto terzi, con personale	3			
01.41.2	Approvvigionamento e distribuzione di mezzi tecnici necessari all'esercizio dell'agricoltura	3			
01.41.A	Attività di raccolta, prima lavorazione, conservazione di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi all'agricoltura svolte da cooperative, consorzi ed altri organismi.	20	(1)		
01.41.B	Attività di raccolta, prima lavorazione, conservazione di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi all'agricoltura svolte per conto terzi.	20	(1)		
01.42.0	Attività dei servizi connessi all'allevamento dei bestiame, esclusi i servizi veterinari	3			
01.50.0	Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi	3			
02.01.1	Aziende di utilizzazione delle foreste e dei boschi	20	(1)		
02.01.2	Consorzi di forestazione e rimboschimento	20	(1)		
02.02.0	Servizi connessi alla silvicoltura e all'utilizzazione	3			

COD.	DESCRIZIONE	cat. Ronchi	note	cat. alt.	note
	di aree forestali				
B	PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI				
05.01.1	Esercizio della pesca in acque marine e lagunari	3			
05.01.2	Esercizio della pesca in acque dolci	3			
05.02.1	Esercizio di allevamenti di pesci marini e lagunari, di molluschi e crostacei	3			
05.02.2	Esercizio di allevamenti di pesci in acque dolci (anche presso aziende agricole)	3			
05.03.0	Attività dei servizi connessi alla pesca e alla piscicoltura	3			
C	ESTRAZIONE DI MINERALI				
CA	ESTRAZIONE DI MINERALI ENERGETICI				
10.10.0	Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile	20	(1)		
10.20.0	Estrazione e agglomerazione di lignite	20	(1)		
10.30.0	Estrazione e agglomerazione di torba	20	(1)		
11.11.0	Estrazione di petrolio greggio	20	(1)		
11.12.0	Estrazione di gas naturale	20	(1)		
11.13.0	Estrazione di sabbie e scisti bituminosi	20	(1)		
11.20.0	Attività dei servizi connessi all'estrazione di petrolio e di gas, esclusa la prospezione	20	(1)		
12.00.0	Estrazione di minerali di uranio e di torio	20	(1)		
CB	ESTRAZIONE DI MINERALI NON ENERGETICI				
13.10.0	Estrazione di minerali di ferro	20	(1)		
13.20.0	Estrazione di minerali metallici non ferrosi, ad eccezione dei minerali di uranio e di torio	20	(1)		
14.11.1	Estrazione di pietre ornamentali	20	(1)		
14.11.2	Estrazione di altre pietre da costruzione	20	(1)		
14.12.1	Estrazione di pietra da gesso e di anidrite	20	(1)		
14.12.2	Estrazione di pietre per calce e cementi e di dolomite	20	(1)		
14.13.0	Estrazione di ardesia	20	(1)		
14.21.0	Estrazione di ghiaia e sabbia	20	(1)		
14.22.0	Estrazione di argilla e caolino	20	(1)		
14.30.1	Estrazione di sali di potassio e di fosfati di calcio naturali	20	(1)		
14.30.2	Estrazione di zolfo e di pirite	20	(1)		
14.30.3	Estrazione di baritina, di fluorite, di acido borico, terre coloranti e altri minerali per le industrie chimiche	20	(1)		
14.40.0	Produzione di sale	20	(1)		
14.50.1	Estrazione di pomice e altri materiali abrasivi	20	(1)		
14.50.2	Estrazione di asfalto e bitume naturali	20	(1)		
14.50.3	Estrazione di altri minerali e prodotti di cava (quarzo, quarzite, sabbie silicee, ecc.)	20	(1)		
D	ATTIVITA' MANIFATTURIERE				
DA	INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL TABACCO				
15.11.1	Produzione di carne, non di volatili, e di prodotti della macellazione	20	(1)	25	(1a)
15.11.2	Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione	20	(1)		
15.12.1	Produzione di carne di volatili e di prodotti della macellazione	20	(1)	25	(1a)
15.12.2	Conservazione di carne di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione	20	(1)		
15.13.0	Produzione di prodotti a base di carne	20	(1)	25	(1a)
15.20.1	Conservazione di pesci, crostacei e molluschi: congelamento, surgelazione, inscatolamento, ecc.	20	(1)		

COD.	DESCRIZIONE	cat. Ronchi	note	cat. alt.	note
15.20.2	Produzione di prodotti a base di pesce, crostacei e molluschi	20	(1)		
15.31.0	Lavorazione e conservazione delle patate	20	(1)		
15.32.0	Produzione di succhi di frutta e di ortaggi	20	(1)		
15.33.0	Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi n.c.a.	20	(1)		
15.41.1	Fabbricazione di olio di oliva grezzo	20	(1)		
15.41.2	Fabbricazione di oli da semi oleosi grezzi	20	(1)		
15.41.3	Fabbricazione di oli e grassi animali grezzi	20	(1)		
15.42.1	Fabbricazione di olio di oliva raffinato	20	(1)		
15.42.2	Fabbricazione di olio e grassi da semi e da frutti oleosi raffinati	20	(1)		
15.42.3	Fabbricazione di grassi animali raffinati	20	(1)		
15.43.0	Produzione di margarina e di grassi commestibili simili	20	(1)		
15.51.1	Trattamento igienico e confezionamento di latte alimentare pastorizzato e a lunga conservazione	20	(1)		
15.51.2	Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, ecc.	20	(1)	25	(1a)
15.52.0	Fabbricazione di gelati	20	(1)	24	(1b)
15.61.1	Molitura dei cereali	20	(1)		
15.61.2	Altre lavorazioni di semi e granaglie	20	(1)		
15.62.0	Fabbricazione di prodotti amidacei	20	(1)		
15.71.0	Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali da allevamento	20	(1)		
15.72.0	Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici	20	(1)		
15.81.1	Fabbricazione di prodotti di panetteria	20	(1)	25	(1a)
15.81.2	Fabbricazione di pasticceria fresca	20	(1)	24	(1b)
15.82.0	Fabbricazione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati	20	(1)		
15.83.0	Fabbricazione di zucchero	20	(1)		
15.84.0	Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie	20	(1)		
15.85.0	Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili	20	(1)	25	(1a)
15.86.0	Lavorazione del tè e del caffè	20	(1)		
15.87.0	Fabbricazione di condimenti e spezie	20	(1)		
15.88.0	Fabbricazione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici	20	(1)		
15.89.1	Fabbricazione di dolcificanti, budini e creme da tavola	20	(1)		
15.89.2	Fabbricazione di alimenti precotti (surgelati, in scatola, ecc.), di minestre e brodi	20	(1)		
15.89.3	Fabbricazione di altri prodotti alimentari: aceti, lieviti, prodotti a base di frutta a guscio, estratti per liquori ed altri prodotti alimentari n.c.a.	20	(1)		
15.91.0	Fabbricazione di bevande alcoliche distillate	20	(1)		
15.92.0	Fabbricazione di alcool etilico di fermentazione	20	(1)		
15.93.1	Fabbricazione di vini (esclusi i vini speciali)	20	(1)		
15.93.2	Fabbricazione di vini speciali	20	(1)		
15.94.0	Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta	20	(1)		
15.95.0	Produzione di altre bevande fermentate non distillate	20	(1)		
15.96.0	Fabbricazione di birra	20	(1)		
15.97.0	Fabbricazione di malto	20	(1)		
15.98.0	Produzione di acque minerali e di bibite analcoliche	20	(1)		
15.99.0	Fabbricazione di altre bevande analcoliche	20	(1)		
16.00.0	Industria del tabacco	20	(1)		

COD.	DESCRIZIONE	cat. Ronchi	note	cat. alt.	note
DB	INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO				
17.11.0	Preparazione e filatura di fibre tipo cotone	20	(1)		
17.12.1	Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura	20	(1)		
17.12.2	Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero	20	(1)		
17.13.1	Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate	20	(1)		
17.13.2	Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate; preparazioni in gomitoli e matasse	20	(1)		
17.14.0	Preparazione e filatura di fibre tipo lino	20	(1)		
17.15.0	Torcitura e preparazione della seta (inclusa quella di cascami) e torcitura e testurizzazione di filati sintetici o artificiali	20	(1)		
17.16.0	Preparazione di filati cucirini	20	(1)		
17.17.0	Attività di preparazione e di filatura di altre fibre tessili	20	(1)		
17.21.0	Tessitura di filati tipo cotone	20	(1)		
17.22.0	Tessitura di filati tipo lana cardata	20	(1)		
17.23.0	Tessitura di filati tipo lana pettinata	20	(1)		
17.24.0	Tessitura di filati tipo seta	20	(1)		
17.25.0	Tessitura di altre materie tessili	20	(1)		
17.30.0	Finissaggio dei tessuti	20	(1)		
17.40.1	Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento	20	(1)		
17.40.2	Fabbricazione di articoli in materie tessili n.c.a.	20	(1)		
17.51.0	Fabbricazione di tappeti e moquettes	20	(1)		
17.52.0	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti	20	(1)		
17.53.0	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di vestiario	20	(1)		
17.54.1	Fabbricazione di feltri battuti	20	(1)		
17.54.2	Fabbricazione di nastri, fettucce, stringhe, trecce, passamanerie di fibre tessili	20	(1)		
17.54.3	Fabbricazione di tessuti elastici diversi	20	(1)		
17.54.4	Fabbricazione di articoli tessili diversi	20	(1)		
17.54.5	Fabbricazione di tulli, pizzi, merletti	20	(1)		
17.54.6	Fabbricazione di ricami	20	(1)		
17.60.0	Fabbricazione di maglierie	20	(1)		
17.71.0	Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia	20	(1)		
17.72.0	Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia	20	(1)		
17.73.0	Fabbricazione di altra maglieria esterna	20	(1)		
17.74.0	Fabbricazione di maglieria intima	20	(1)		
17.75.0	Fabbricazione di altri articoli e accessori a maglia	20	(1)		
18.10.0	Confezione di vestiario in pelle	20	(1)		
18.21.0	Confezione di indumenti da lavoro	20	(1)		
18.22.1	Confezione di vestiario esterno	20	(1)		
18.22.2	Confezione su misura di vestiario	20	(1)		
18.23.0	Confezione di biancheria personale	20	(1)		
18.24.1	Confezione di cappelli	20	(1)		
18.24.2	Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento	20	(1)		
18.24.3	Confezione di abbigliamento o indumenti particolari	20	(1)		
18.24.4	Altre attività collegate all'industria dell'abbigliamento	20	(1)		
18.30.A	Preparazione e tintura di pelli	20	(1)		
18.30.B	Confezione di articoli in pelliccia	20	(1)		
DC	INDUSTRIE CONCIARIE, FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CUOIO, PELLE E SIMILARI				

COD.	DESCRIZIONE	cat. Ronchi	note	cat. alt.	note
19.10.0	Preparazione e concia dei cuoio	20	(1)		
19.20.0	Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio e selleria	20	(1)		
19.30.1	Fabbricazione di calzature non in gomma	20	(1)		
19.30.2	Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma	20	(1)		
19.30.3	Fabbricazione di calzature, soles e tacchi in gomma e plastica	20	(1)		
DD	INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO				
20.10.0	Taglio, piallatura e trattamento del legno	20	(1)	18	(1c)
20.20.0	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; fabbricazione di compensato, pannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di fibre, di particelle ed altri pannelli	20	(1)	18	(1c)
20.30.1	Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)	20	(1)	18	(1c)
20.30.2	Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria	20	(1)	18	(1c)
20.40.0	Fabbricazione di imballaggi in legno.	20	(1)	18	(1c)
20.51.1	Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)	20	(1)	18	(1c)
20.51.2	Laboratori di cornici	20	(1)	18	(1c)
20.52.1	Fabbricazione dei prodotti della lavorazione dei sughero	20	(1)	18	(1c)
20.52.2	Produzione di articoli di paglia e di materiale da intreccio	20	(1)	18	(1c)
DE	FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEI PRODOTTI DI CARTA; STAMPA ED EDITORIA				
21.11.0	Fabbricazione della pasta-carta	20	(1)		
21.12.0	Fabbricazione della carta e del cartone	20	(1)		
21.21.0	Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di carta e cartone	20	(1)		
21.22.0	Fabbricazione di prodotti di carta e cartone per uso domestico e igienico-sanitario	20	(1)		
21.23.0	Fabbricazione di prodotti cartotecnici	20	(1)		
21.24.0	Fabbricazione di carta da parati	20	(1)		
21.25.0	Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone n.c.a	20	(1)		
22.11.0	Edizione di libri, opuscoli, libri di musica e altre pubblicazioni	20	(1)		
22.12.0	Edizione di giornali	20	(1)		
22.13.0	Edizione di riviste e periodici	20	(1)		
22.14.0	Edizione di supporti sonori registrati	20	(1)		
22.15.0	Altre edizioni	20	(1)		
22.21.0	Stampa di giornali	20	(1)		
22.22.0	Altre stampe di arti grafiche	20	(1)		
22.23.0	Rilegatura e finitura di libri	20	(1)		
22.24.0	Composizione e fotoincisione	20	(1)		
22.25.0	Altri servizi connessi alla stampa	20	(1)		
22.31.0	Riproduzione di supporti sonori registrati	20	(1)		
22.32.0	Riproduzione di supporti video registrati	20	(1)		
22.33.0	Riproduzione di supporti informatici registrati	20	(1)		
DF	FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI				
23.10.0	Fabbricazione di prodotti di cokerie	20	(1)		
23.20.1	Raffinerie di petrolio (Produzione di carburanti per motori, di oli carburanti leggeri e pesanti e di gas petroliferi)	20	(1)		

COD.	DESCRIZIONE	cat. Ronchi	note	cat. alt.	note
23.20.2	Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica)	20	(1)		
23.20.3	Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento	20	(1)		
23.20.4	Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale	20	(1)		
23.30.0	Trattamento dei combustibili nucleari	20	(1)		
DG	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI, DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI				
24.11.0	Fabbricazione di gas industriali	20	(1)		
24.12.0	Fabbricazione di coloranti e pigmenti	20	(1)		
24.13.0	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici	20	(1)		
24.14.0	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici	20	(1)		
24.15.0	Fabbricazione di concimi e di composti azotati	20	(1)		
24.16.0	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie.	20	(1)		
24.17.0	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie	20	(1)		
24.20.0	Fabbricazione di pesticidi e di altri prodotti chimici per l'agricoltura	20	(1)		
24.30.0	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e mastici	20	(1)		
24.41.0	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base	20	(1)		
24.42.0	Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici	20	(1)		
24.51.1	Fabbricazione di saponi, detersivi e detergenti e di agenti organici tensioattivi	20	(1)		
24.51.2	Fabbricazioni di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione	20	(1)		
24.52.0	Fabbricazione di profumi e prodotti per toiletta	20	(1)		
24.61.0	Fabbricazione di esplosivi	20	(1)		
24.62.0	Fabbricazione di colle e gelatine	20	(1)		
24.63.0	Fabbricazione di oli essenziali	20	(1)		
24.64.0	Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico	20	(1)		
24.65.0	Fabbricazione di supporti preparati per registrazione audio, video, informatica	20	(1)		
24.66.1	Fabbricazione di prodotti chimici organici mediante processi di fermentazione o derivati da materie prime vegetali	20	(1)		
24.66.2	Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa la produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici	20	(1)		
24.66.3	Trattamento chimico degli acidi grassi	20	(1)		
24.66.4	Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (compresi i preparati antidetonanti, antigelo)	20	(1)		
24.66.5	Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale	20	(1)		
24.66.6	Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio	20	(1)		
24.70.0	Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali	20	(1)		
DH	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE				
25.11.0	Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria	20	(1)		
25.12.0	Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici	20	(1)		
25.13.0	Fabbricazione di altri prodotti in gomma	20	(1)		
25.21.0	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche	20	(1)		
25.22.0	Fabbricazione d imballaggi in materie plastiche	20	(1)		

COD.	DESCRIZIONE	cat. Ronchi	note	cat. alt.	note
25.23.0	Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia	20	(1)		
25.24.0	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche	20	(1)		
DI	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI				
26.11.0	Fabbricazione di vetro piano	20	(1)		
26.12.0	Lavorazione e trasformazione del vetro piano	20	(1)		
26.13.0	Fabbricazione di vetro cavo	20	(1)		
26.14.0	Fabbricazione di fibre di vetro	20	(1)		
26.15.1	Lavorazione e trasformazione del vetro cavo	20	(1)		
26.15.2	Lavorazione di vetro a mano e a soffio	20	(1)		
26.15.3	Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (vetro tecnico e industriale per altri lavori)	20	(1)		
26.21.0	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali	20	(1)		
26.22.0	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica	20	(1)		
26.23.0	Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica	20	(1)		
26.24.0	Fabbricazione di altri prodotti ceramici per uso tecnico e industriale	20	(1)		
26.25.0	Fabbricazione di altri prodotti ceramici	20	(1)		
26.26.0	Fabbricazione di prodotti ceramici refrattari	20	(1)		
26.30.0	Fabbricazione di piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti	20	(1)		
26.40.0	Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta	20	(1)		
26.51.0	Produzione di cemento	20	(1)		
26.52.0	Produzione di calce	20	(1)		
26.53.0	Produzione di gesso	20	(1)		
26.61.0	Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia	20	(1)		
26.62.0	Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia	20	(1)		
26.63.0	Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso	20	(1)		
26.64.0	Produzione di malta	20	(1)		
26.65.0	Fabbricazione di prodotti in fibrocemento	20	(1)		
26.66.0	Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento	20	(1)		
26.70.1	Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo	20	(1)		
26.70.2	Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini; lavori in mosaico	20	(1)		
26.70.3	Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava	20	(1)		
26.81.0	Fabbricazione di prodotti abrasivi	20	(1)		
26.82.0	Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a.	20	(1)		
DJ	PRODUZIONE DI METALLO E FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO				
27.10.0	Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghie (CECA)	20	(1)		
27.21.0	Fabbricazione di tubi di ghisa	20	(1)		
27.22.1	Produzione di tubi senza saldatura	20	(1)		
27.22.2	Produzione di tubi avvicinati, aggravati, saldati e simili	20	(1)		
27.31.0	Stiratura a freddo	20	(1)		
27.32.0	Laminazione a freddo di nastri	20	(1)		
27.33.0	Profilatura mediante formatura e piegatura a freddo	20	(1)		
27.34.0	Trafilatura	20	(1)		
27.35.0	Altre attività di prima trasformazione del ferro e dell'acciaio n.c.a.; produzione di ferroleghie non CECA	20	(1)		
27.41.0	Produzione di metalli preziosi e semilavorati	20	(1)		

COD.	DESCRIZIONE	cat. Ronchi	note	cat. alt.	note
27.42.0	Produzione di alluminio e semilavorati	20	(1)		
27.43.0	Produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati	20	(1)		
27.44.0	Produzione di rame e semilavorati	20	(1)		
27.45.0	Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati	20	(1)		
27.51.0	Fusione di ghisa	20	(1)		
27.52.0	Fusione di acciaio	20	(1)		
27.53.0	Fusione di metalli leggeri	20	(1)		
27.54.0	Fusione di altri metalli non ferrosi	20	(1)		
28.11.0	Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture	20	(1)	18	(1c)
28.12.1	Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici	20	(1)	18	(1c)
28.12.2	Fabbricazione e installazione di tende da sole con strutture metalliche, tende alla veneziana e simili	20	(1)		
28.21.0	Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo	20	(1)		
28.22.0	Fabbricazioni di radiatori e caldaie per riscaldamento centrale	20	(1)		
28.30.0	Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per riscaldamento centrale ad acqua calda	20	(1)		
28.40.1	Produzione di pezzi di acciaio fucinati	20	(1)		
28.40.2	Produzione di pezzi di acciaio stampati	20	(1)		
28.40.3	Stampatura e imbutitura di lamiere di acciaio; tranciatura e lavorazione a sbalzo	20	(1)		
28.40.4	Sinterizzazione dei metalli e loro leghe	20	(1)		
28.51.0	Trattamento e rivestimento dei metalli	20	(1)	18	(1c)
28.52.0	Lavori di meccanica generale per conto terzi	20	(1)	18	(1c)
28.61.0	Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria	20	(1)		
28.62.1	Fabbricazione di utensileria a mano	20	(1)		
28.62.2	Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili e operatrici	20	(1)		
28.63.0	Fabbricazione di serrature e cerniere	20	(1)	18	(1c)
28.71.0	Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi	20	(1)		
28.72.0	Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero	20	(1)		
28.73.0	Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici	20	(1)		
28.74.1	Produzione di filettatura e bulloneria	20	(1)		
28.74.2	Produzione di molle	20	(1)		
28.74.3	Produzione di catene fucinate senza saldatura e stampate	20	(1)		
28.75.1	Costruzione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno	20	(1)		
28.75.2	Costruzione di casseforti, forzieri, porte metalliche e blindate	20	(1)		
28.75.3	Costruzione di altri articoli metallici e minuteria metallica	20	(1)		
28.75.4	Fabbricazione di armi bianche	20	(1)		
28.75.5	Fabbricazione di elementi assemblati per ferrovie o tramvie	20	(1)		
28.75.6	Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione	20	(1)	18	(1c)
DK	FABBRICAZIONE DI MACCHINE E APPARECCHI MECCANICI, COMPRESI L'INSTALLAZIONE, IL MONTAGGIO, LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE				
29.11.1	Costruzione e installazione di motori a combustione interna, compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad	20	(1)		

COD.	DESCRIZIONE	cat. Ronchi	note	cat. alt.	note
	aeromobili)				
29.11.2	Costruzione e installazione di turbine idrauliche e termiche ed altre macchine che producono energia meccanica compresi parti ed accessori, manutenzione e riparazione	20	(1)		
29.12.0	Fabbricazione di pompe e compressori (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione)	20	(1)		
29.13.0	Fabbricazione di rubinetti e valvole	20	(1)		
29.14.1	Fabbricazione di organi di trasmissione	20	(1)		
29.14.2	Fabbricazione di cuscinetti a sfere	20	(1)		
29.21.1	Fabbricazione e installazione di fornaci e bruciatori	20	(1)		
29.21.2	Riparazione di fornaci e bruciatori	20	(1)		
29.22.1	Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione	20	(1)		
29.22.2	Riparazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione	19			
29.23.1	Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione	20	(1)		
29.23.2	Riparazione di attrezzature di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione	19			
29.24.1	Costruzione di materiale per saldatura non elettrica	20	(1)		
29.24.2	Costruzione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (comprese parti e accessori installazione, manutenzione e riparazione)	20	(1)		
29.24.3	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.	20	(1)		
29.24.4	Riparazione di altre macchine di impiego generale	19			
29.31.1	Fabbricazione di trattori agricoli	20			
29.31.2	Riparazione di trattori agricoli	19			
29.32.1	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia	20	(1)		
29.32.2	Riparazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia	19			
29.40.0	Fabbricazione di macchine utensili (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione)	20	(1)		
29.51.0	Fabbricazione di macchine per la metallurgia (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione)	20	(1)		
29.52.0	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione)	20	(1)		
29.53.0	Fabbricazione di macchine per la lavorazione di prodotti alimentari, bevande e tabacco (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)	20	(1)		
29.54.1	Costruzione e installazione di macchine tessili: di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili; di macchine per cucire e per maglieria (compresi parti ed accessori, manutenzione e riparazione)	20	(1)		
29.54.2	Costruzione e installazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione)	20	(1)		
29.54.3	Costruzione di apparecchiatura igienico-sanitarie e di macchine per lavanderie e stirerie (comprese parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione)	20	(1)		

COD.	DESCRIZIONE	cat. Ronchi	note	cat. alt.	note
29.55.0	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (comprese parti ed accessori, installazione manutenzione e riparazione)	20	(1)		
29.56.1	Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione)	20	(1)		
29.56.2	Fabbricazione e installazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione)	20	(1)		
29.56.3	Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma e di altre macchine per impieghi speciali n.c.a. (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione)	20	(1)		
29.56.4	Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione del legno e materie similari (comprese parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione)	20	(1)		
29.56.5	Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (comprese parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione)	20	(1)		
29.60.0	Fabbricazione di armi, sistemi d'arma e munizioni	20	(1)		
29.71.0	Fabbricazione di elettrodomestici (esclusa riparazione cfr. 52.7)	20	(1)		
29.72.0	Fabbricazione di apparecchi ad uso domestico non elettrici (esclusa riparazione cfr. 52.7)	20	(1)		
DL	FABBRICAZIONE DI MACCHINE ELETTRICHE E DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED OTTICHE				
30.01.0	Fabbricazione di macchine per ufficio (esclusa riparazione cfr. 72.5)	20	(1)		
30.02.0	Fabbricazione di elaboratori, sistemi ed altre apparecchiature per l'informatica (esclusa riparazione cfr. 72.5)	20	(1)		
31.10.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici	20	(1)		
31.10.2	Lavori di impianto tecnico di motori, generatori e trasformatori elettrici	20	(1)		
31.20.1	Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità	20	(1)		
31.20.2	Installazione di apparecchiature di protezione, di manovra e controllo	20	(1)		
31.30.0	Fabbricazione di fili e cavi isolati	20	(1)		
31.40.0	Fabbricazione di accumulatori, pile e batterie di pile	20	(1)		
31.50.0	Fabbricazione di apparecchi di illuminazione e di lampade elettriche	20	(1)		
31.61.0	Fabbricazione di apparecchi elettrici per motori e veicoli, n.c.a.	20	(1)		
31.62.1	Fabbricazione di altri apparecchi elettrici n.c.a. (comprese parti staccate ed accessori)	20	(1)		
31.62.2	Lavori di impianto tecnico: montaggio e riparazione di impianti di apparecchiatura elettriche ed elettroniche effettuato da parte di ditte non costruttrici (escluse le installazioni elettriche per l'edilizia cfr. 45.31)	18			
32.10.0	Fabbricazione di tubi e valvole elettronici e di altri componenti elettronici	20	(1)		
32.20.1	Fabbricazione o montaggio di apparecchi trasmettenti radio-televisivi, comprese le telecamere e apparecchi elettroacustici, parti e pezzi staccati	18			
32.20.2	Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, compreso il montaggio da parte delle imprese costruttrici	20	(1)		

COD.	DESCRIZIONE	cat. Ronchi	note	cat. alt.	note
32.20.3	Riparazione di apparecchi elettrici ed elettronici, impianti radiotelevisivi e di amplificazione sonora	18			
32.30.0	Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o dell'immagine e di prodotti connessi	20	(1)		
33.10.1	Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (comprese parti staccate ed accessori)	20	(1)		
33.10.2	Fabbricazione di apparecchi medicali per diagnosi; di materiale medico-chirurgico e veterinario; di apparecchi e strumenti per odontoiatria (comprese parti staccate ed accessori)	20	(1)		
33.10.3	Fabbricazione di protesi dentarie	11			
33.10.4	Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili	20	(1)		
33.20.1	Costruzione di apparecchi di misura elettrici ed elettronici (comprese parti staccate ed accessori)	20	(1)		
33.20.2	Costruzione di contatori per gas, acqua ed altri liquidi, di apparecchi di misura, controllo e regolazione (comprese parti staccate ed accessori)	20	(1)		
33.20.3	Costruzione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia	20	(1)		
33.20.4	Costruzione di strumenti per disegno e calcolo; di strumenti di misura dimensionale di precisione; di bilance analitiche di precisione; di apparecchi per laboratorio e di materiale didattico; costruzione di altri apparecchi e strumenti di precisione (comprese parti staccate ed accessori)	20	(1)		
33.20.5	Riparazione di strumenti scientifici e di precisione (esclusi quelli ottici)	18			
33.30.0	Fabbricazione di apparecchiatura per il controllo dei processi industriali	20	(1)		
33.40.1	Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni	20	(1)		
33.40.2	Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto	13			
33.40.3	Fabbricazione di elementi ottici, compresa la fabbricazione di fibre ottiche non individualmente inguainate	20	(1)		
33.40.4	Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione	20	(1)		
33.40.5	Fabbricazione di apparecchiatura fotografiche e cinematografiche	20	(1)		
33.40.6	Riparazione di strumenti ottici e fotocinematografici	18			
33.50.0	Fabbricazione di orologi	20	(1)		
DM	FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO				
34.10.0	Fabbricazione di autoveicoli	20	(1)		
34.20.0	Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi	20	(1)		
34.30.0	Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e per loro motori	20	(1)		
35.11.1	Cantieri navali per costruzioni metalliche	20	(1)		
35.11.2	Cantieri navali per costruzioni non metalliche	20	(1)		
35.11.3	Cantieri di riparazioni navali	20	(1)		
35.11.4	Cantieri di demolizioni navali	20	(1)		
35.12.0	Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive	20	(1)		
35.20.1	Costruzione di materiale rotabile ferroviario	20	(1)		
35.20.2	Costruzione di materiale rotabile tranviario, filoviario e per metropolitane	20	(1)		
35.20.3	Riparazione di materiale rotabile ferroviario	19			

COD.	DESCRIZIONE	cat. Ronchi	note	cat. alt.	note
35.20.4	Riparazione di materiale rotabile tranviario, filoviario e per metropolitane	19			
35.30.0	Costruzione di aeromobili e di veicoli spaziali	20	(1)		
35.41.1	Costruzione e montaggio di motocicli e motoveicoli	20	(1)		
35.41.2	Costruzione di accessori e pezzi staccati per motocicli, ciclomotori e per loro motori	20	(1)		
35.42.1	Costruzione e montaggio di biciclette	20	(1)		
35.42.2	Costruzione di accessori e pezzi staccati di biciclette	20	(1)		
35.43.0	Fabbricazione di veicoli per invalidi	20	(1)		
35.50.1	Fabbricazione di veicoli speciali e altro materiale da trasporto a trazione manuale o animale	20	(1)		
35.50.2	Costruzione e riparazione di veicoli in legno e di parti in legno di autoveicoli	20	(1)		
DN	ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE				
36.11.1	Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni	20	(1)		
36.11.2	Fabbricazione di poltrone e divani	20	(1)		
36.12.1	Fabbricazione di mobili metallici	20	(1)		
36.12.2	Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc.	20	(1)		
36.13.0	Fabbricazione di altri mobili per cucina	20	(1)		
36.14.1	Fabbricazione di altri mobili in legno	20	(1)		
36.14.2	Fabbricazione di mobili in giunco, vimini ed altro materiale simile	20	(1)		
36.15.0	Fabbricazione di materassi	20	(1)		
36.21.0	Coniazione di monete e medaglie	20	(1)		
36.22.1	Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi	20	(1)		
36.22.2	Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e uso industriale	20	(1)		
36.30.0	Fabbricazione di strumenti musicali	20	(1)		
36.40.0	Fabbricazione di articoli sportivi	20	(1)		
36.50.1	Fabbricazione di giochi, compresi i videogiochi	20	(1)		
36.50.2	Fabbricazione di giocattoli, compresi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo	20	(1)		
36.61.0	Fabbricazione di oggetti di bigiotteria	20	(1)		
36.62.0	Fabbricazione di scope e spazzole	20	(1)		
36.63.1	Fabbricazione di carrozzine e passeggini per l'infanzia	20	(1)		
36.63.2	Fabbricazione di linoleum ed altri rivestimenti rigidi per pavimenti	20	(1)		
36.63.3	Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e lavorazioni affini	20	(1)		
36.63.4	Fabbricazione di giostre, altalene e altre attrezzature meccaniche per luna-parks	20	(1)		
36.63.5	Fabbricazione e applicazione di elementi sagomati in materiale vario per l'isolamento e la coibentazione termoacustica in ambiente industriale	20	(1)		
36.63.6	Fabbricazione di oggetti di cancelleria e di altri articoli n.c.a.	20	(1)		
37.10.0	Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici	3			
37.20.1	Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per la produzione di materie plastiche, resine sintetiche	3			
37.20.2	Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse	3			
E	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA				

COD.	DESCRIZIONE	cat. Ronchi	note	cat. alt.	note
	ELETTRICA, DI GAS, E ACQUA				
40.10.0	Produzione e distribuzione di energia elettrica	20	(1)		
40.20.1	Distribuzione di gas naturali (metano)	20	(1)		
40.20.2	Produzione e distribuzione di gas manifatturati	20	(1)		
40.30.0	Produzione e distribuzione di vapore ed acqua calda (compreso il teleriscaldamento)	20	(1)		
41.00.1	Captazione, adduzione, depurazione e distribuzione di acqua potabile	20	(1)		
41.00.2	Captazione, adduzione, depurazione e distribuzione di acqua non potabile	20	(1)		
F	COSTRUZIONI				
45.11.0	Demolizione di edifici e sistemazione del terreno	20	(1)	18	(1c)
45.12.0	Trivellazioni e perforazioni	20	(1)		
45.21.0	Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile	20	(1)	18	(1c)
45.22.0	Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici	20	(1)	18	(1c)
45.23.0	Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi	20	(1)		
45.24.0	Costruzione di opere idrauliche	20	(1)		
45.25.0	Altri lavori speciali di costruzione	20	(1)	18	(1c)
45.31.0	Installazione di impianti elettrici	18			
45.32.0	Lavori di isolamento	18			
45.33.0	Installazione di impianti idraulico-sanitari	18			
45.34.0	Altri lavori di installazione	18			
45.41.0	Intonacatura	18			
45.42.0	Posa in opera di infissi in legno o in metallo	18			
45.43.0	Rivestimento di pavimenti e di muri	18			
45.44.0	Tinteggiatura e posa in opera di vetrate	18			
45.45.1	Attività non specializzate di lavori edili	18			
45.45.2	Altri lavori di completamento di edifici	18			
45.50.0	Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore	3			
G	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOCICLI, DI BENI PERSONALI E PER LA CASA				
50.10.0	Commercio di autoveicoli	6			
50.20.1	Riparazioni meccaniche di autoveicoli	19			
50.20.2	Riparazioni di carrozzerie di autoveicoli	19			
50.20.3	Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli	19			
50.20.4	Riparazione e sostituzione di pneumatici	19			
50.20.5	Altre attività di manutenzione e di soccorso stradale	19			
50.30.0	Commercio di parti e accessori di autoveicoli	13			
50.40.1	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori (compresi intermediari)	6			
50.40.2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclomotori	13			
50.40.3	Riparazioni di motocicli e ciclomotori	19			
50.50.A	Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione	4			
50.50.B	Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione con annessa stazione di servizio	4			
51.11.0	Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati	3			
51.12.0	Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria	3			

COD.	DESCRIZIONE	cat. Ronchi	note	cat. alt.	note
51.13.0	Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione	3			
51.14.0	Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili (comprese macchine agricole e e per ufficio)	3			
51.15.0	Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta	3			
51.16.0	Intermediari del commercio di prodotti tessili, di abbigliamento (incluse le pellicce), di calzature e di articoli in cuoio	3			
51.17.0	Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco	3			
51.18.0	Intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari n.c.a.	3			
51.19.0	Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	3			
51.21.1	Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi	3			
51.21.2	Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame, piante officinali, semi oleosi, oli e grassi non commestibili, patate da semina	3			
51.22.0	Commercio all'ingrosso di fiori e piante	3			
51.23.1	Commercio all'ingrosso di pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili vivi	3			
51.23.2	Commercio all'ingrosso di altri animali vivi	3			
51.24.1	Commercio all'ingrosso di cuoio e di pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria)	3			
51.24.2	Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria	3			
51.25.0	Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo	3			
51.31.0	Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi (freschi e surgelati)	3			
51.32.1	Commercio all'ingrosso di carni fresche	3			
51.32.2	Commercio all'ingrosso di carni congelate e surgelate	3			
51.32.3	Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria	3			
51.33.1	Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova	3			
51.33.2	Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari	3			
51.34.1	Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche	3			
51.34.2	Commercio all'ingrosso di altre bevande	3			
51.35.0	Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco	3			
51.36.1	Commercio all'ingrosso di zucchero	3			
51.36.2	Commercio all'ingrosso di cioccolato e dolciumi	3			
51.37.1	Commercio all'ingrosso di caffè	3			
51.37.2	Commercio all'ingrosso di tè, cacao, droghe e spezie	3			
51.38.1	Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati	3			
51.38.2	Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco	3			
51.39.1	Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi	3			
51.39.2	Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi	3			
51.39.3	Commercio all'ingrosso di conserve alimentari e prodotti affini	3			
51.39.A	Commercio all'ingrosso di farine, lieviti, pane, paste alimentari ed altri prodotti da cereali	3			
51.39.B	Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari	3			
51.41.1	Commercio all'ingrosso di tessuti	3			
51.41.2	Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati	3			

COD.	DESCRIZIONE	cat. Ronchi	note	cat. alt.	note
	e passamaneria				
51.41.3	Commercio all'ingrosso di articoli tessili per la casa (compresi tappeti, tende, stuoie, coperte e materassi)	3			
51.41.A	Commercio all'ingrosso despecializzato di prodotti tessili	3			
51.41.B	Commercio all'ingrosso di spaghi, cordame, sacchi, tele di yuta e simili	3			
51.42.1	Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori	3			
51.42.2	Commercio all'ingrosso di pellicce	3			
51.42.3	Commercio all'ingrosso di camicie e biancheria, maglieria e simili	3			
51.42.4	Commercio all'ingrosso di calzature e accessori	3			
51.42.5	Commercio all'ingrosso despecializzato di abbigliamento e calzature	3			
51.43.1	Commercio all'ingrosso di elettrodomestici	3			
51.43.2	Commercio all'ingrosso di apparecchi radiotelevisivi	3			
51.43.3	Commercio all'ingrosso di supporti audio-video-informatici (dischi, nastri e altri supporti)	3			
51.43.4	Commercio all'ingrosso di materiali radioelettrici, telefonici e televisivi	3			
51.43.5	Commercio all'ingrosso di articoli per illuminazione e materiale elettrico vario	3			
51.43.A	Commercio all'ingrosso despecializzato di elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, materiali radioelettrici telefonici e televisivi, articoli per illuminazione e materiale elettrico vario	3			
51.43. B	Commercio all'ingrosso di strumenti musicali	3			
51.44.1	Commercio all'ingrosso di vetrerie e cristallerie	3			
51.44.2	Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellane	3			
51.44.3	Commercio all'ingrosso di carte da parati, stucchi e cornici	3			
51.44.4	Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia	3			
51.44.5	Commercio all'ingrosso despecializzato di articoli di porcellana e di vetro, di carte da parati	3			
51.45.0	Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici	3			
51.46.1	Commercio all'ingrosso di medicinali	3			
51.46.2	Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici	3			
51.47.1	Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale	3			
51.47.2	Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria	3			
51.47.3	Commercio all'ingrosso di libri	3			
51.47.4	Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e di strumenti scientifici	3			
51.47.5	Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria	3			
51.47.6	Commercio all'ingrosso di giocattoli	3			
51.47.7	Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette)	3			
51.47.8	Commercio all'ingrosso di pelletterie, marocchinerie e articoli da viaggio	3			
51.47.9	Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentari n.c.a.	3			
51.51.1	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti	3			
51.51.2	Commercio all'ingrosso di combustibili solidi	3			
51.51.3	Commercio all'ingrosso despecializzato di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti	3			

COD.	DESCRIZIONE	cat. Ronchi	note	cat. alt.	note
	derivati (inclusi oli e grassi lubrificanti)				
51.52.1	Commercio all'ingrosso di metalli ferrosi semilavorati	3			
51.52.2	Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi	3			
51.52.3	Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati	3			
51.52.4	Commercio all'ingrosso despecializzato di metalli e di minerali metalliferi	3			
51.53.1	Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale	3			
51.53.2	Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione	3			
51.53.3	Commercio all'ingrosso di vetro piano	3			
51.53.4	Commercio all'ingrosso di vernici e colori	3			
51.53.5	Commercio all'ingrosso despecializzato di legname e di materiali da costruzione, vetropiano, vernici e colori	3			
51.54.1	Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)	3			
51.54.2	Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento	3			
51.54.3	Commercio all'ingrosso di coltelleria e posateria	3			
51.54.4	Commercio all'ingrosso despecializzato di articoli in ferro, di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento, di coltelleria e posateria	3			
51.55.0	Commercio all'ingrosso di prodotti chimici	3			
51.56.1	Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate	3			
51.56.2	Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi	3			
51.57.1	Commercio all'ingrosso di rottami metallici	3			
51.57.2	Commercio all'ingrosso di sottoprodotti della lavorazione industriale	3			
51.57.3	Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni, ecc.)	3			
51.61.0	Commercio all'ingrosso di macchine utensili per la lavorazione dei metalli e del legno	3			
51.62.0	Commercio all'ingrosso di macchine per le costruzioni	3			
51.63.0	Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria	3			
51.64.1	Commercio all'ingrosso di macchine per scrivere e da calcolo	3			
51.64.2	Commercio all'ingrosso di attrezzature per ufficio (esclusi i mobili)	3			
51.65.0	Commercio all'ingrosso di altre macchine per l'industria, il commercio, la navigazione	3			
51.66.0	Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori	3			
51.70.0	Commercio all'ingrosso di altri prodotti	3			
52.11.1	Commercio al dettaglio degli ipermercati	28			
52.11.2	Commercio al dettaglio dei supermercati	25			
52.11.3	Commercio al dettaglio dei minimercati	26			
52.11.4	Commercio al dettaglio di prodotti alimentari vari in altri esercizi	25			
52.11.5	Commercio al dettaglio di prodotti surgelati	26			
52.12.1	Grandi magazzini	28			
52.12.2	Altri esercizi non specializzati	26			
52.21.0	Commercio al dettaglio di frutta e verdura	27			
52.22.1	Commercio al dettaglio di carni bovine, suine,	25			

COD.	DESCRIZIONE	cat. Ronchi	note	cat. alt.	note
	equine, ovine e caprine				
52.22.2	Commercio al dettaglio di carni: pollame, conigli, selvaggina, cacciagione	25			
52.23.0	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi	27			
52.24.1	Commercio al dettaglio di pane	25			
52.24.2	Commercio al dettaglio di pasticceria e dolci; di confetteria	24			
52.25.0	Commercio al dettaglio di bevande (vini, oli, birra ed altre bevande)	25			
52.26.0	Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e di altri generi di monopolio	14			
52.27.1	Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari	25			
52.27.2	Drogherie, salumerie, pizzicherie e simili	25			
52.27.3	Commercio al dettaglio di caffè torrefatto	25			
52.27.4	Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari e bevande	25			
52.31.0	Farmacie	14			
52.32.0	Commercio al dettaglio di articoli medicali ed ortopedici	14			
52.33.1	Erboristerie	14			
52.33.2	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, saponi e prodotti per toletta e per l'igiene personale	14			
52.41.1	Commercio al dettaglio di stoffe per l'abbigliamento	15			
52.41.2	Commercio al dettaglio di tessuti per l'arredamento e di tappeti	15			
52.41.3	Commercio al dettaglio di biancheria da tavola e da casa	15			
52.41.4	Commercio al dettaglio di filati per maglieria	15			
52.42.1	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	13			
52.42.2	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati	13			
52.42.3	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie	13			
52.42.4	Commercio al dettaglio di merceria, cucirini, filati, ricami	15			
52.42.5	Commercio al dettaglio di pellicce e di pelli per pellicceria	13			
52.42.6	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	15			
52.43.1	Commercio al dettaglio di calzature e accessori, pellami	13			
52.43.2	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	13			
52.44.1	Commercio al dettaglio di mobili	6			
52.44.2	Commercio al dettaglio di articoli casalinghi, di cristallerie e vasellame	13			
52.44.3	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e materiale elettrico vario	13			
52.44.4	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica	13			
52.44.5	Commercio al dettaglio di articoli diversi per uso domestico	13			
52.45.1	Commercio al dettaglio di elettrodomestici	13			
52.45.2	Commercio al dettaglio di apparecchi radio, televisori, giradischi e registratori	13			
52.45.3	Commercio al dettaglio di dischi e nastri	13			
52.45.4	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	13			
52.45.5	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria	13			

COD.	DESCRIZIONE	cat. Ronchi	note	cat. alt.	note
52.46.1	Commercio al dettaglio di ferramenta (comprese casseforti), articoli per il "fai da te" e vetro piano	13			
52.46.2	Commercio al dettaglio di pitture e vernici	13			
52.46.3	Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari	13			
52.46.4	Commercio al dettaglio di materiali da costruzione	13			
52.46.5	Commercio al dettaglio di materiali termoidraulici	13			
52.46.6	Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio	13			
52.47.1	Commercio al dettaglio di libri nuovi	13			
52.47.2	Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici	14			
52.47.3	Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, di cancelleria e forniture per ufficio	13			
52.48.1	Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio	13			
52.48.2	Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione	13			
52.48.3	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria	13			
52.48.4	Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli	13			
52.48.5	Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni; di articoli per il tempo libero; articoli da regalo, chincaglieria e bigiotteria	13			
52.48.6	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di culto e di decorazione	15			
52.48.7	Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico	4			
52.48.8	Commercio al dettaglio di natanti ed accessori	6			
52.48.A	Commercio al dettaglio di forniture di bordo	15			
52.48.B	Commercio al dettaglio di forniture di casermaggio, di case di prevenzione e pena	15			
52.48.C	Commercio al dettaglio di fiori, piante e sementi	27			
52.48.D	Filatelia e numismatica	15			
52.48.E	Commercio di animali vivi da affezione	6			
52.48.F	Commercio al dettaglio di carte da parati	15			
52.48.G	Commercio al dettaglio di spaghi e cordami	15			
52.48.H	Commercio al dettaglio di altri prodotti n.c.a.	14			
52.50.1	Commercio al dettaglio di libri usati	13			
52.50.2	Commercio al dettaglio di mobili usati	15			
52.50.3	Commercio al dettaglio di indumenti e oggetti usati	15			
52.50.4	Case di vendite all'asta	6			
52.61.0	Commercio al dettaglio per corrispondenza	11			
52.62.1	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande	29			
52.62.2	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti	16			
52.62.3	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di abbigliamento	16			
52.62.4	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie	16			
52.62.5	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di mobili e articoli diversi per uso domestico	16			
52.62.6	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione sia nuovi che usati	16			
52.62.7	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.	16			
52.63.1	Vendita diretta di prodotti vari mediante l'intervento di un dimostratore	26			
52.63.2	Commercio effettuato per mezzo di distributori	26			

COD.	DESCRIZIONE	cat. Ronchi	note	cat. alt.	note
	automatici				
52.63.3	Commercio al dettaglio a posteggio mobile di alimentari e bevande	29			
52.63.4	Commercio al dettaglio a posteggio mobile di tessuti e articoli di abbigliamento	16			
52.63.5	Altro commercio ambulante a posteggio mobile	16			
52.71.0	Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio	18			
52.72.0	Riparazione di apparecchi elettrici per la casa	18			
52.73.0	Riparazione di orologi e di gioielli	18			
52.74.0	Riparazione di beni di consumo n.c.a.	18			
H	ALBERGHI E RISTORANTI				
55.11.0	Alberghi e motel, con ristorante	7			
55.12.0	Alberghi e motel, senza ristorante	8			
55.21.1	Ostelli della gioventù	8			
55.21.2	Rifugi di montagna	7			
55.22.0	Campeggi e aree attrezzate per roulotte	4			
55.23.1	Villaggi turistici	7			
55.23.2	Colonie, case per ferie e case di riposo (senza cure mediche)	7			
55.23.3	Gestione di vagoni letto	3			
55.23.4	Affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze	8			
55.23.5	Agriturismo	7			
55.23.6	Altri esercizi alberghieri complementari (compresi i residences)	8			
55.30.1	Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina	22			
55.30.2	Rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione	27			
55.30.3	Gestione di vagoni ristorante	3			
55.30.4	Servizi di ristorazione in self-service	23			
55.30.5	Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo	22			
55.40.1	Bar e caffè	24			
55.40.2	Gelaterie	24			
55.40.3	Bottiglierie ed enoteche con somministrazione	23			
55.40.4	Bar, caffè con intrattenimento e spettacolo	24			
55.51.0	Mense	23			
55.52.0	Fornitura di pasti preparati	23			
I	TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI				
60.10.1	Trasporti ferroviari	3			
60.10.2	Servizi ausiliari delle ferrovie	3			
60.21.0	Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri	3			
60.22.0	Trasporti con taxi	3			
60.23.0	Altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri	3			
60.24.0	Altri trasporti terrestri di passeggeri	3			
60.25.0	Trasporto di merci su strada	3			
60.30.1	Gestione e manutenzione di oleodotti e gasdotti (esclusa l'erogazione agli utenti finali)	3			
60.30.2	Gestione delle centrali di spinta dislocate lungo la rete delle condotte	3			
61.11.0	Trasporti marittimi	3			
61.12.0	Trasporti costieri	3			
61.20.0	Trasporti per vie d'acqua interne (compresi i trasporti lagunari)	3			
62.10.0	Trasporti aerei di linea	3			
62.20.0	Trasporti aerei non di linea	3			
62.30.0	Trasporti spaziali	3			

COD.	DESCRIZIONE	cat. Ronchi	note	cat. alt.	note
63.11.1	Movimento merci relativo a trasporti aerei	3			
63.11.2	Movimento merci relativo a trasporti marittimi	3			
63.11.3	Movimento merci relativo a trasporti terrestri	3			
63.12.1	Magazzini di custodia e deposito	3			
63.12.2	Magazzini frigoriferi per conto terzi	3			
63.21.0	Altre attività connesse ai trasporti terrestri	3			
63.22.0	Altre attività connesse ai trasporti per via d'acqua	3			
63.23.0	Altre attività connesse ai trasporti aerei	3			
63.30.1	Attività delle agenzie di viaggi e turismo (compresi i tour operators)	3			
63.30.A	Attività delle	3			
63.30.B	Attività degli accompagnatori turistici	3			
63.40.1	Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali	3			
63.40.2	Intermediari dei trasporti	3			
64.11.0	Attività delle poste nazionali	11			
64.12.0	Attività di corriere diverse da quelle postali nazionali	11			
64.20.0	Telecomunicazioni	11			
J	INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA				
65.11.0	Attività delle banche centrali	12			
65.12.1	Attività delle banche commerciali	12			
65.12.2	Attività delle casse di risparmio	12			
65.12.3	Attività delle banche cooperative e mutue	12			
65.21.0	Leasing finanziario	12			
65.22.1	Servizi di credito al consumo	12			
65.22.2	Istituti e sezioni per il credito speciale	12			
65.23.1	Società fiduciarie e di investimenti mobiliari	11			
65.23.2	Società per la gestione dei fondi comuni di investimento	11			
65.23.3	Altre società finanziarie	11			
66.01.0	Assicurazioni sulla vita	11			
66.02.0	Fondi pensione	11			
66.03.0	Assicurazioni diverse da quelle sulla vita	11			
67.11.0	Amministrazione di mercati finanziari	11			
67.12.0	Attività di mediazione di valori negoziabili (titoli)	11			
67.13.0	Attività ausiliarie della intermediazione finanziaria n.c.a.	11			
67.20.1	Attività degli intermediari delle assicurazioni	11			
67.20.2	Attività degli agenti, periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni	11			
K	ATTIVITA' IMMOBILIARI, NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA, ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI ED IMPRENDITORIALI				
70.11.0	Valorizzazione e vendita immobiliare	11			
70.12.0	Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri	11			
70.20.0	Locazione di beni immobili propri e sublocazione	11			
70.31.0	Agenzie di mediazione immobiliare	11			
70.32.0	Amministrazione e gestione di beni immobili per conto terzi	11			
71.10.0	Noleggio di autovetture	3			
71.21.0	Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri	3			
71.22.0	Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali	3			
71.23.0	Noleggio di mezzi di trasporto aerei	3			
71.31.0	Noleggio di macchinari e attrezzature agricole	3			
71.32.0	Noleggio di macchinari e di attrezzature per lavori edili e di genio civile	3			

COD.	DESCRIZIONE	cat. Ronchi	note	cat. alt.	note
71.33.0	Noleggio di macchinari e attrezzature per ufficio, inclusi gli elaboratori	3			
71.34.0	Noleggio di altri macchinari e attrezzature n.c.a.	3			
71.40.1	Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario	3			
71.40.2	Noleggio di altri beni per uso personale e domestico, n.c.a.	3			
72.10.0	Consulenza per installazione di elaboratori elettronici	11			
72.20.0	Fornitura di software e consulenza in materia di informatica	11			
72.30.0	Elaborazione elettronica dei dati	11			
72.40.0	Attività delle banche di dati	11			
72.50.0	Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e di elaboratori elettronici	18			
72.60.1	Servizi di telematica, robotica, eidomatica	11			
72.60.2	Altri servizi connessi all'informatica	11			
73.10.A	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della matematica	11			
73.10.B	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della statistica	11			
73.10.C	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della fisica	11			
73.10.D	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della chimica	11			
73.10.E	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della biologia	11			
73.10.F	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia	11			
73.10.G	Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria	11			
73.20.A	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell'economia	11			
73.20. B	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della psicologia	11			
73.20.C	Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche	11			
74.11.1	Attività degli studi legali	11			
74.11.2	Attività degli studi notarili	11			
74.12.A	Servizi in materia di contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza fiscale, forniti da dottori commercialisti	11			
74.12. B	Servizi in materia di contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza fiscale, forniti da ragionieri e periti commerciali	11			
74.12.C	Servizi in materia di contabilità e consulenza fiscale forniti da altri soggetti	11			
74.12.D	Attività svolta dai Centri autorizzati di assistenza fiscale (C.A.A.F.)	11			
74.12.2	Attività delle società di certificazione di bilanci	11			
74.12.3	Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi	11			
74.13.0	Studi di mercato e sondaggi di opinione	11			
74.14.1	Consulenze finanziarie	11			
74.14.2	Consulenze del lavoro	11			
74.14.A	Consulenze fornite da agronomi	11			
74.14.B	Consulenze fornite da agrotecnici e periti agrari	11			
74.14.4	Attività degli amministratori di società ed enti, consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale	11			
74.14.5	Pubbliche relazioni	11			
74.14.6	Agenzie di informazioni commerciali	11			

COD.	DESCRIZIONE	cat. Ronchi	note	cat. alt.	note
74.15.0	Attività di gestione delle società di controllo finanziario (Holding operative)	11			
74.20.1	Studi di architettura	11			
74.20.2	Studi di ingegneria	11			
74.20.3	Servizi di ingegneria integrata	11			
74.20.4	Attività di aerofotogrammetria e cartografia	11			
74.20.5	Attività di ricerca mineraria	11			
74.20.A	Attività tecniche svolte da geometri	11			
74.20.B	Attività tecniche svolte da periti industriali	11			
74.20.C	Attività tecniche svolte da disegnatori	11			
74.20.D	Altre attività tecniche	11			
74.30.1	Collaudi e analisi tecniche di prodotti	11			
74.30.2	Controllo di qualità e certificazione di prodotti	11			
74.40.1	Studi di promozione pubblicitaria	11			
74.40.2	Agenzie di concessione degli spazi pubblicitari	11			
74.50.0	Servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale	11			
74.60.1	Servizi di vigilanza privata	11			
74.60.2	Servizi di investigazione	11			
74.70.1	Servizi di pulizia	11			
74.70.2	Servizi di disinfestazione	11			
74.81.1	Studi fotografici	11			
74.81.2	Laboratori fotografici per lo sviluppo e stampa	11			
74.81.3	Attività di aerofotocinematografia	11			
74.82.1	Confezionamento di generi alimentari	20	(1)		
74.82.2	Confezionamento di generi non alimentari	20	(1)		
74.83.1	Organizzazione di convegni	11			
74.83.2	Dattilografia e fotocopiatura	11			
74.83.3	Traduzioni e interpretariato	11			
74.83.4	Richiesta certificati e disbrigo pratiche	11			
74.83.5	Distribuzione materiale propagandistico, compilazione e gestione di indirizzi ed elenchi	11			
74.84.1	Imprese ed enti di gestione esattoriale	11			
74.84.2	Agenzie di recupero crediti	11			
74.84.3	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste	11			
74.84.4	Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche	11			
74.84.5	Design e styling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa	11			
74.84.A	Attività di conservazione e restauro di opere d'arte	11			
74.84.B	Altre attività di servizi n.c.a.	11			
L	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA				
75.11.1	Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali, amministrazioni regionali, provinciali e comunali	11			
75.11.2	Attività di pianificazione generale e servizi statistici generali	11			
75.12.1	Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla sanità (comprese le Unità Sanitarie Locali)	10			
75.12.2	Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti all'istruzione	1			
75.12.3	Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla gestione di progetti per l'edilizia abitativa e l'assetto del territorio	1			
75.12.4	Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti ai servizi ricreativi, culturali e sociali vari	1			

COD.	DESCRIZIONE	cat. Ronchi	note	cat. alt.	note
75.13.1	Affari e servizi concernenti i combustibili e l'energia	1			
75.13.2	Affari e servizi concernenti l'agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca	1			
75.13.3	Affari e servizi concernenti le industrie estrattive e le risorse minerarie (eccetto i combustibili); le industrie manifatturiere; le costruzioni ed opere pubbliche ad eccezione delle strade e opere per la navigazione	1			
75.13.4	Affari e servizi concernenti la costruzione di strade	1			
75.13.5	Affari e servizi concernenti la costruzione di opere per la navigazione interna e marittima	1			
75.13.6	Affari e servizi concernenti i trasporti e le comunicazioni	1			
75.13.7	Altri affari e servizi economici	1			
75.14.0	Attività di servizi centralizzati di supporto alla Pubblica Amministrazione nel suo insieme	1			
75.21.0	Affari esteri	1			
75.22.0	Difesa nazionale	1			
75.23.0	Giustizia e attività giudiziarie	1			
75.24.0	Sicurezza nazionale e ordine pubblico	1			
75.25.0	Attività dei vigili del fuoco	1			
75.30.0	Assicurazione sociale obbligatoria	1			
M	ISTRUZIONE	1			
80.10.1	Istruzione di grado preparatorio: scuole materne, giardini d'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie	1			
80.10.2	Istruzione primaria: scuole elementari, esclusi i corsi destinati agli adulti	1			
80.21.1	Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie	1			
80.21.2	Istruzione secondaria di secondo grado: licei ed istituti che rilasciano diplomi di maturità	1			
80.22.0	Istruzione secondaria di formazione professionale	1			
80.30.1	Corsi di diploma universitario	1			
80.30.2		1			
80.30.3	Scuole e corsi di formazione speciale	1			
80.41.0	Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche	11			
80.42.1	Università per la terza età	1			
80.42.2	Altri servizi di istruzione n.c.a.	1			
N	SANITA' E ALTRI SERVIZI SOCIALI				
85.11.1	Ospedali e case di cura generali	10	9	(2)	
85.11.2	Ospedali e case di cura specializzati	10	9	(2)	
85.11.3	Ospedali e case di cura psichiatrici	10	9	(2)	
85.11.4	Istituti, cliniche e policlinici universitari	10			
85.11.5	Ospedali e case di cura per lunga degenza (cronicari)	10	9	(2)	
85.12.1	Studi medici generici convenzionati col Servizio Sanitario Nazionale	11			
85.12.2	Altri studi medici generici	11			
85.12.A	Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi	11			
85.12.B	Altri studi medici e poliambulatori specialistici	11			
85.12.4	Studi di radiologia e radioterapia	11			
85.12.5	Ambulatori e poliambulatori del Servizio Sanitario Nazionale	11			
85.12.6	Centri di igiene mentale	11			
85.12.7	Altre istituzioni sanitarie senza ricovero	11			
85.13.0	Servizi degli studi odontoiatrici	11			
85.14.1	Laboratori di analisi cliniche	11			
85.14.2	Laboratori di igiene e profilassi	11			

COD.	DESCRIZIONE	cat. Ronchi	note	cat. alt.	note
85.14.A	Attività sanitarie svolte da ostetriche	11			
85.14.B	Attività sanitarie svolte da infermieri	11			
85.14.C	Attività sanitarie svolte da fisioterapisti	11			
85.14.D	Altre attività professionali paramediche indipendenti	11			
85.14.4	Servizi di ambulanza, delle banche del sangue ed altri servizi sanitari n.c.a.	11			
85.20.0	Servizi veterinari	11			
85.31.0	Assistenza sociale residenziale	11			
85.32.A	Assistenza sociale non residenziale	11			
85.32. B	Attività professionale svolta da psicologi	11			
O	ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI				
90.00.1	Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi	3			
90.00.2	Smaltimento e depurazione delle acque di scarico ed attività affini	3			
90.00.3	Misure igienico-sanitarie ed attività affini	3			
91.11.1	Attività di organizzazioni di datori di lavoro e associazioni di categoria	1			
91.11.2	Organizzazioni economiche	1			
91.11.3	Camere di commercio	1			
91.12.0	Attività di associazioni e ordini professionali	1			
91.20.0	Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti	1			
91.31.0	Attività delle organizzazioni religiose	1			
91.32.0	Attività dei partiti e delle associazioni politiche	1			
91.33.0	Attività di altre organizzazioni associative n.c.a.	1			
92.11.0	Produzioni cinematografiche e di video	20			
92.12.0	Distribuzioni cinematografiche e di video	11			
92.13.0	Proiezioni cinematografiche	2			
92.20.0	Attività radiotelevisive	11			
92.31.A	Creazioni nel campo letterario	11			
92.31.B	Creazioni e interpretazioni nel campo della regia di spettacolo	11			
92.31.C	Creazioni e interpretazioni nel campo della recitazione	11			
92.31.D	Creazioni e interpretazioni nel campo della musica	11			
92.31.E	Creazioni e interpretazioni nel campo della pittura	11			
92.31.F	Creazioni e interpretazioni nel campo della scultura	11			
92.31.G	Altre creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie	11			
92.32.0	Gestione di sale di spettacolo e attività connesse	2			
92.33.0	Attività riguardanti i parchi di divertimento	2			
92.34.1	Discoteche, sale da ballo, night clubs e simili	30			
92.34.2	Sale giochi e biliardi	30			
92.34.3	Circhi e altre attività itineranti di intrattenimento e di spettacolo	2			
92.34.4	Altre attività di intrattenimento e spettacolo	2			
92.40.A	Giornalisti	11			
92.40.B	Pubblicisti e assimilati	11			
92.40.C	Altre attività delle agenzie di stampa	11			
92.51.0	Attività di biblioteche e archivi	1			
92.52.0	Attività dei musei e conservazione dei luoghi e dei monumenti storici	1			
92.53.0	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali	1			
92.61.1	Gestione di stadi	4			
92.61.2	Gestione di piscine	4			
92.61.3	Gestione di campi da tennis.	4			

COD.	DESCRIZIONE	cat. Ronchi	note	cat. alt.	note
92.61.4	Gestione di impianti polivalenti	4			
92.61.5	Gestione di altri impianti sportivi	4			
92.61.6	Gestione di palestre	4			
92.62.1	Enti ed organizzazioni sportive	1			
92.62.A	Attività professionali sportive svolte da atleti	1			
92.62.B	Attività professionali sportive svolte da allenatori, istruttori e insegnanti	1			
92.62.C	Altre attività professionali sportive indipendenti	1			
92.62.3	Attività di organizzazione e promozione di eventi sportivi	1			
92.71.0	Attività riguardanti il gioco d'azzardo	30			
92.72.1	Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)	5			
92.72.2	Altre attività ricreative n.c.a.	1			
93.01.1	Attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità	17			
93.01.2	Servizi delle lavanderie a secco, tintorie	17			
93.02.1	Servizi dei saloni di barbiere	17			
93.02.2	Servizi dei saloni di parrucchiere	17			
93.02.3	Servizi degli istituti di bellezza	17			
93.02.4	Servizi di manicure e pedicure	17			
93.03.0	Servizi di pompe funebri e attività connesse	6			
93.04.1	Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	17			
93.04.2	Stabilimenti idropinici ed idrotermali	5			
93.05.0	Altri servizi n.c.a.	17			
P	SERVIZI DOMESTICI PRESSO FAMIGLIE E CONVIVENZE				
95.00.0	Servizi domestici presso famiglie e convivenza	11			
Q	ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRA-TERRITORIALI				
99.00.0	Organizzazioni ed organismi extra-territoriali	1			
NOTE					
(1) La categoria 20 deve sostituirsi con la 21 nel caso in cui l'attività sia svolta da azienda con iscrizione all'Albo delle imprese artigiane					
(1a) Se l'insediamento ha una superficie complessiva fino a 100 mq. la categoria da assegnare è la 25					
(1b) Se l'insediamento ha una superficie complessiva fino a 100 mq. la categoria da assegnare è la 24					
(1c) Se l'insediamento ha una superficie complessiva fino a 100 mq. la categoria da assegnare è la 18					
(2) Si attribuirà la categoria 10 in presenza di ospedali; la 9 in caso di case di cura e riposo					